ALLEGATO XXXIV– Istruzioni per la compilazione dei modelli d'informativa  
sulla politica di remunerazione

**Tabella EU REMA: politica di remunerazione -** Formato flessibile

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 450, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), j) e k), e all'articolo 450, paragrafo 2, del CRR[[1]](#footnote-1) seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU REMA di cui all'allegato XXXIII delle soluzioni IT dell'ABE.
2. Questa tabella ha un formato flessibile. Nel caso in cui gli enti applichino un formato diverso, essi forniscono informazioni comparabili a quelle richieste in questa tabella, con un livello di dettaglio simile e comprendenti tutte le informazioni sostanziali richieste.
3. Ai fini di questa tabella e dei modelli illustrati nel presente allegato, per riconoscimento si intende il conferimento di una remunerazione variabile riferita a uno specifico periodo di valutazione, a prescindere dall'effettivo momento in cui l'importo riconosciuto viene versato.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| a) | Informazioni relative agli organi preposti alla vigilanza sulle remunerazioni. Le informazioni comprendono:   * nome, composizione e mandato dell'organo principale (organo di amministrazione e comitato per le remunerazioni, se istituito) che vigila sulla politica di remunerazione e numero di riunioni tenute da tale organo nel corso dell'esercizio; * consulenti esterni dei cui servizi ci si è avvalsi, l'organo che li ha incaricati e in quale settore del quadro in materia di remunerazione; * una descrizione dell'ambito di applicazione della politica di remunerazione dell'ente (ad esempio per regione, per linea di business), con indicazione della misura in cui è applicabile a filiazioni e succursali situate in paesi terzi; * una descrizione del personale o delle categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante). |
| b) | Informazioni relative alle caratteristiche e alla struttura del sistema di remunerazione del personale più rilevante. Le informazioni comprendono:   * un riepilogo delle caratteristiche e degli obiettivi principali della politica di remunerazione e informazioni sul processo decisionale seguito per definire la politica di remunerazione e sul ruolo delle parti interessate (ad esempio, l'assemblea degli azionisti); * informazioni sui criteri utilizzati per la valutazione delle performance e l'aggiustamento per i rischi ex ante ed ex post; * se l'organo di amministrazione e il comitato per le remunerazioni, ove istituito, hanno riesaminato la politica di remunerazione dell'ente nel corso dell'ultimo anno e, in tal caso, un riepilogo delle eventuali modifiche apportate, dei motivi di tali modifiche e del relativo impatto sulla remunerazione; * informazioni sul modo in cui l'ente garantisce che il personale che ricopre funzioni di controllo interno sia remunerato indipendentemente dalle attività che controlla; * politiche e criteri applicati per il riconoscimento della remunerazione variabile garantita e dei trattamenti di fine rapporto. |
| c) | Descrizione del modo in cui i rischi correnti e futuri sono presi in considerazione nei processi di remunerazione.  Le informazioni comprendono un riepilogo dei principali rischi, la loro misurazione e il modo in cui tali misure incidono sulla remunerazione. |
| d) | I rapporti tra le componenti fissa e variabile della remunerazione stabiliti conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2013/36/UE ("CRD")[[2]](#footnote-2). |
| e) | Descrizione del modo in cui l'ente cerca di collegare le performance rilevate nel periodo di valutazione ai livelli di remunerazione.  Le informazioni comprendono:   * un riepilogo dei principali criteri e metriche di performance dell'ente, delle linee di business e delle singole persone; * un riepilogo di come gli importi della remunerazione variabile individuale sono collegati alle performance individuali e dell'ente; * informazioni sui criteri utilizzati per determinare l'equilibrio tra i diversi tipi di strumenti riconosciuti, tra cui azioni, partecipazioni al capitale equivalenti, opzioni e altri strumenti; * informazioni sulle misure che l'ente attuerà per adeguare la remunerazione variabile nel caso in cui le metriche di misurazione della performance siano deboli, compresi i criteri dell'ente per stabilire tali metriche quando queste sono ritenute deboli. A norma dell'articolo 94, paragrafo 1, lettera n), della CRD, la remunerazione variabile che deve essere corrisposta o maturata deve essere giustificata sulla base delle performance dell'ente, dell'unità aziendale e della persona interessati. Gli enti spiegano i criteri/le soglie per stabilire che la performance è debole e non giustifica la corresponsione o la maturazione della remunerazione variabile. |
| f) | Descrizione delle modalità secondo cui l'ente cerca di adeguare la remunerazione per tenere conto delle performance a lungo termine.  Le informazioni comprendono:   * un riepilogo della politica dell'ente in materia di differimento, pagamento in strumenti, periodi di mantenimento e maturazione della remunerazione variabile, anche laddove differisce tra il personale o le categorie di personale; * informazioni sui criteri dell'ente per le rettifiche ex post (malus durante il periodo di differimento e restituzione dopo la maturazione, se consentiti dal diritto nazionale); * se del caso, requisiti di partecipazione azionaria che possono essere imposti al personale più rilevante. |
| g) | La descrizione dei principali parametri e delle motivazioni per qualsiasi regime di remunerazione variabile e di ogni altra prestazione non monetaria conformemente all'articolo 450, paragrafo 1, lettera f), del CRR. Le informazioni comprendono:   * informazioni sugli indicatori specifici di rischio/performance utilizzati per determinare le componenti variabili della remunerazione e i criteri utilizzati per determinare il bilanciamento tra i diversi tipi di strumenti riconosciuti, comprese azioni, partecipazioni al capitale equivalenti, strumenti collegati alle azioni, strumenti non monetari equivalenti, opzioni e altri strumenti. |
| h) | A richiesta dello Stato membro pertinente o dell'autorità competente, la remunerazione complessiva per ciascun membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza, conformemente all'articolo 450, paragrafo 1, lettera j), del CRR. |
| i) | Informazioni sull'eventuale applicazione all'ente di una deroga di cui all'articolo 94, paragrafo 3, della CRD, conformemente all'articolo 450, paragrafo 1, lettera k), del CRR.  Ai fini di questo punto, gli enti che beneficiano di tale deroga indicano se essa si basa sull'articolo 94, paragrafo 3, lettera a) e/o lettera b), della CRD. Essi indicano inoltre a quali dei requisiti di remunerazione applicano la deroga o le deroghe (ossia l'articolo 94, paragrafo 1, lettere l) e/o m) e/od o), della CRD), il numero dei membri del personale che beneficiano della deroga o delle deroghe e la loro remunerazione complessiva, suddivisa in remunerazione fissa e remunerazione variabile. |
| j) | I grandi enti pubblicano informazioni quantitative sulla remunerazione dell'organo di amministrazione collettiva, distinguendo tra i membri esecutivi e non esecutivi, conformemente all'articolo 450, paragrafo 2, del CRR. |

**Modello EU REM1: remunerazione riconosciuta per l'esercizio -** Formato fisso

1. Gli enti applicano le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU REM1 di cui all'allegato XXXIII del presente regolamento di esecuzione, in applicazione dell'articolo 450, paragrafo 1, lettera h), punti i) e ii), del CRR.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| 1 e 9 | Numero dei membri del personale più rilevante  Il numero dei membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente conformemente all'articolo 92 della CRD e al regolamento delegato della Commissione sul personale più rilevante[[3]](#footnote-3) che attua l'articolo 94, paragrafo 2, della CRD (personale più rilevante) e che sono beneficiari delle componenti della remunerazione elencate in questo modello. Il calcolo è effettuato utilizzando il metodo ETP (equivalenti a tempo pieno) per il personale più rilevante diverso dai membri dell'organo di amministrazione, il cui numero è indicato in termini di effettivi. |
| 2 | Remunerazione fissa complessiva  Somma degli importi nelle righe da 3 a 7 di questo modello. |
| 3 | Di cui in contanti  L'importo della remunerazione in contanti nell'ambito della remunerazione fissa. |
| EU-4a | Di cui azioni o partecipazioni al capitale equivalenti  La somma degli importi delle azioni o delle partecipazioni al capitale equivalenti, in funzione della struttura giuridica dell'ente interessato, di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera l), punto i), della CRD, nell'ambito della remunerazione fissa. |
| 5 | Di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti  La somma degli importi degli strumenti collegati alle azioni o degli strumenti non monetari equivalenti di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera l), punto i), della CRD, nell'ambito della remunerazione fissa. |
| EU-5x | Di cui altri strumenti  L'importo degli altri strumenti di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera l), punto ii), della CRD, nell'ambito della remunerazione fissa. |
| 7 | Di cui altre forme  Gli importi della remunerazione fissa riconosciuti per l'esercizio diversi da quelli indicati in altre righe sotto la voce «remunerazione fissa complessiva».  Possono essere inclusi i congrui versamenti pensionistici regolari o i benefici (ove tali benefici non considerino i criteri di risultato) di cui al considerando 64 della CRD o altre forme di remunerazione come le indennità per i viaggi in automobile. |
| 10 | Remunerazione variabile complessiva  Somma degli importi nelle righe 11, EU-13a, EU-13b, EU-14x e 15 di questo modello.  La somma di tutte le componenti della remunerazione che non sono nella remunerazione fissa indicata nella riga 2 di questo modello, compresi la remunerazione variabile garantita e i trattamenti di fine rapporto riconosciuti durante l'esercizio in questione. |
| 11 | Di cui in contanti  L'importo della remunerazione in contanti nell'ambito della remunerazione variabile. |
| 12, EU-14a, EU-14b, EU-14y e 16 | Di cui differita  Gli importi differiti della remunerazione variabile per diversi tipi di componenti, determinati conformemente all'articolo 94 della CRD. |
| EU-13a | Di cui azioni o partecipazioni al capitale equivalenti  La somma degli importi delle azioni o delle partecipazioni al capitale equivalenti, in funzione della struttura giuridica dell'ente interessato, di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera l), punto i), della CRD, nell'ambito della remunerazione variabile. |
| EU-13b | Di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti  La somma degli importi degli strumenti collegati alle azioni o degli strumenti non monetari equivalenti di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera l), punto i), della CRD, nell'ambito della remunerazione variabile. |
| EU-14x | Di cui altri strumenti  L'importo degli altri strumenti di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera l), punto ii), della CRD, nell'ambito della remunerazione variabile. |
| 15 | Di cui altre forme  Gli importi della remunerazione variabile riconosciuti per l'esercizio diversi da quelli indicati in altre righe sotto la voce «remunerazione variabile». |
| 17 | Remunerazione complessiva  Somma degli importi nelle righe 2 e 10 di questo modello. |
| **Lettera della colonna** | **Spiegazione** |
| a | Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica  L'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica, in quanto organo di amministrazione nel suo ruolo di supervisione e monitoraggio delle decisioni della dirigenza, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 8, della CRD.  Gli enti pubblicano le informazioni in termini di effettivi.  Conformemente all'articolo 13 del CRR, gli enti imprese madri nell'UE pubblicano tali informazioni sulla base della loro situazione consolidata e le grandi filiazioni degli enti imprese madri nell'UE pubblicano tali informazioni su base individuale o, se del caso, in conformità del presente regolamento e della CRD, su base subconsolidata. L'informativa conterrà in questa colonna le informazioni relative all'organo di amministrazione dell'ente in questione. Se, a norma degli articoli 6 e 13 del CRR, l'informativa è su base consolidata o subconsolidata, le informazioni sul personale più rilevante degli organi di amministrazione delle filiazioni sono indicate nell'ambito dell'area di business pertinente. |
| b | Organo di amministrazione - funzione di gestione  I membri dell'organo di amministrazione responsabili delle funzioni di gestione.  Gli enti pubblicano le informazioni in termini di effettivi.  Gli enti pubblicano le informazioni in termini di effettivi. Conformemente all'articolo 13 del CRR. Gli enti imprese madri nell'UE pubblicano tali informazioni sulla base della loro situazione consolidata e le grandi filiazioni degli enti imprese madri nell'UE pubblicano tali informazioni su base individuale o, se del caso in conformità del presente regolamento e della CRD, su base subconsolidata. L'informativa conterrà in questa colonna le informazioni relative all'organo di amministrazione dell'ente in questione. Se, a norma degli articoli 6 e 13 del CRR, l'informativa è su base consolidata o subconsolidata, le informazioni sul personale più rilevante degli organi di amministrazione delle filiazioni sono indicate nell'ambito dell'area di business pertinente. |
| c | Altri membri dell'alta dirigenza  Alta dirigenza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, della CRD.  Gli enti indicano il numero di alti dirigenti non indicati alla voce relativa all'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione e alla voce relativa agli altri membri del personale più rilevante. Gli enti pubblicano le informazioni in termini di ETP. |
| d | Altri membri del personale più rilevante  Altri membri del personale diversi dai membri dell'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica o nella sua funzione di gestione e diversi dall'alta dirigenza, le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato della Commissione relativo al personale più rilevante che attua l'articolo 94, paragrafo 2, della CRD e, se del caso, anche sulla base dei criteri degli enti.  Gli enti possono includere in questo modello la ripartizione per aree di business proposta nel modello EU REM5. Gli enti pubblicano le informazioni in termini di ETP. |

**Modello EU REM2: pagamenti speciali al personale le cui attività professionali  
hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante) -** Formato fisso

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 450, paragrafo 1, lettera h), punti da v) a vii), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU REM2 di cui all'allegato XXXIII del presente regolamento di esecuzione.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| 1, 4 e 6 | **Numero dei membri del personale più rilevante**  Il numero di membri del personale più rilevante le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente conformemente all'articolo 92 della CRD e al regolamento delegato della Commissione sul personale più rilevante che attua l'articolo 94, paragrafo 2, della CRD per ciascuna componente specifica della remunerazione.  Per le colonne a e b (organo di amministrazione) di questo modello il valore si basa sul conteggio degli effettivi. Per le colonne c e d di questo modello il valore è calcolato utilizzando il metodo ETP (equivalenti a tempo pieno).  La riga 4 di questo modello si riferisce ai trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti e versati durante l'esercizio (esercizio in corso), mentre la riga 6 di questo modello si riferisce a quelli riconosciuti durante l'esercizio (esercizio in corso). |
| 2 | **Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita – Importo complessivo**  L'importo dei premi facenti parte della remunerazione variabile garantita, di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera e), della CRD. |
| 3 | **Di cui premi facenti parte della remunerazione variabile garantita versati nel corso dell'esercizio che non sono presi in considerazione nel limite massimo dei bonus**  Gli importi dei premi facenti parte della remunerazione variabile garantita di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera e), della CRD, versati durante l'esercizio (esercizio in corso), che non sono presi in considerazione nel limite massimo dei bonus.  Per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 450, paragrafo 1, lettera g), e lettera h), punti v) e vi), del CRR, gli enti indicano chiaramente se le informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni ripartite per area di business rispecchiano il limite massimo dei bonus nel caso di nuovi pagamenti per trattamenti di inizio e di fine rapporto. |
| 5 | **Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio – Importo complessivo**  L'importo dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera h), della CRD che sono stati riconosciuti in periodi precedenti e versati durante l'esercizio (esercizio in corso). |
| 7 | **Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio – Importo complessivo**  L'importo dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera h), della CRD, riconosciuti durante l'esercizio (esercizio in corso). |
| 8 | **Di cui trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio – Versati nel corso dell'esercizio**  L'importo dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera h), della CRD, riconosciuti nel corso dell'esercizio e versati nel corso dello stesso. |
| 9 | **Di cui trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio – Differiti**  Gli importi dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera h), della CRD, riconosciuti nel corso dell'esercizio e differiti, determinati conformemente all'articolo 94 della CRD. |
| 10 | **Di cui trattamenti di fine rapporto versati nel corso dell'esercizio non considerati nel limite massimo dei bonus**  Gli importi dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera h), della CRD versati nel corso dell'esercizio e che non sono presi in considerazione nel limite massimo dei bonus.  Per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 450, paragrafo 1, lettera g), e lettera h), punti v) e vi), del CRR, gli enti indicano chiaramente se le informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni ripartite per area di business rispecchiano il limite massimo dei bonus nel caso di nuovi pagamenti per trattamenti di inizio e di fine rapporto. |
| 11 | **Di cui trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio – l'importo più elevato riconosciuto a una singola persona**  L'importo del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera h), della CRD, più elevato riconosciuto a una singola persona nel corso dell'esercizio. |
| **Lettera della colonna** | **Spiegazione** |
| a | **Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica**  L'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica, in quanto organo di amministrazione nel suo ruolo di supervisione e monitoraggio delle decisioni della dirigenza, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 8, della CRD (effettivi). |
| b | **Organo di amministrazione - funzione di gestione**  I membri dell'organo di amministrazione responsabili delle funzioni di gestione (effettivi). |
| c | **Altri membri dell'alta dirigenza**  Alta dirigenza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, della CRD.  Gli enti indicano il numero di alti dirigenti non indicati alla voce relativa all'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione e alla voce relativa agli altri membri del personale più rilevante (ETP). |
| d | **Altri membri del personale più rilevante**  Altri membri del personale diversi dai membri dell'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica o nella sua funzione di gestione e diversi dall'alta dirigenza, le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato della Commissione relativo al personale più rilevante che attua l'articolo 94, paragrafo 2, della CRD e, se del caso, anche sulla base dei criteri degli enti.  Gli enti possono includere in questo modello la ripartizione per aree di business proposta nel modello EU REM5 (ETP). |

**Modello EU REM3: remunerazione differita -** Formato fisso

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 450, paragrafo 1, lettera h), punti iii) e iv), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU REM3 di cui all'allegato XXXIII del presente regolamento di esecuzione.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| 1 | **Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica**  L'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica, in quanto organo di amministrazione nel suo ruolo di supervisione e monitoraggio delle decisioni della dirigenza, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 8, della CRD.  Somma degli importi nelle righe 2, 3, 4, 5 e 6 di questo modello. |
| 2, 8, 14 e 20 | **In contanti**  L'importo della remunerazione in contanti nell'ambito della remunerazione variabile. |
| 3, 9, 15 e 21 | **Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti**  La somma degli importi delle azioni o delle partecipazioni al capitale equivalenti, in funzione della struttura giuridica dell'ente interessato, di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera l), punto i), della CRD, nell'ambito della remunerazione variabile. |
| 4, 10, 16 e 22 | **Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti**  La somma degli importi degli strumenti collegati alle azioni o degli strumenti non monetari equivalenti di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera l), punto i), della CRD, nell'ambito della remunerazione variabile. |
| 5, 11, 17 e 23 | **Altri strumenti**  L'importo degli altri strumenti di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera l), punto ii), della CRD, nell'ambito della remunerazione variabile. |
| 6, 12, 18 e 24 | **Altre forme**  Gli importi della remunerazione variabile diversi da quelli indicati nelle righe "in contanti", "azioni o partecipazioni al capitale equivalenti", in funzione della struttura giuridica dell'ente interessato o "strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti" e "altri strumenti".  Possono essere inclusi i congrui versamenti pensionistici regolari o i benefici (ove tali benefici non considerino i criteri di risultato) di cui al considerando 64 della CRD o altre forme di remunerazione come le indennità per i viaggi in automobile. |
| 7 | **Organo di amministrazione - funzione di gestione**  I membri dell'organo di gestione responsabili delle funzioni di gestione; somma degli importi nelle righe 8, 9, 10, 11 e 12 di questo modello. |
| 13 | **Altri membri dell'alta dirigenza**  Alta dirigenza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, della CRD; somma degli importi nelle righe 14, 15, 16, 17 e 18 di questo modello.  Gli enti indicano il numero di alti dirigenti non indicati alla voce relativa all'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione e alla voce relativa agli altri membri del personale più rilevante. |
| 19 | **Altri membri del personale più rilevante**  Altri membri del personale diversi dai membri dell'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica o nella sua funzione di gestione e diversi dall'alta dirigenza, le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato della Commissione relativo al personale più rilevante che attua l'articolo 94, paragrafo 2, della CRD e, se del caso, anche sulla base dei criteri degli enti; somma degli importi nelle righe 20, 21, 22, 23 e 24 di questo modello. |
| 25 | **Importo totale**  Somma degli importi nelle righe 1, 7, 13 e 19 di questo modello. |
| **Lettera della colonna** | **Spiegazione** |
| a | **Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta per periodi di prestazione precedenti**  L'importo della remunerazione differita, determinato conformemente all'articolo 94 della CRD, riconosciuta per periodi di prestazione precedenti (somma degli importi nelle colonne b e c di questo modello). |
| b | **Di cui importi che maturano nel corso dell'esercizio**  L'importo della remunerazione differita riconosciuta per periodi di prestazione precedenti, determinato conformemente all'articolo 94 della CRD, che matura nel corso dell'esercizio. |
| c | **Di cui importi che matureranno negli esercizi successivi**  L'importo della remunerazione differita riconosciuta per periodi di prestazione precedenti, determinato conformemente all'articolo 94 della CRD, che maturerà negli esercizi successivi. |
| d | **Importo della correzione delle performance, effettuata nell'esercizio, sulla remunerazione differita che sarebbe dovuta maturare nel corso dell'esercizio**  L'importo della correzione delle performance sulla remunerazione differita, determinata conformemente all'articolo 94 della CRD, che sarebbe dovuta maturare nel corso dell'esercizio. |
| e | **Importo della correzione delle performance, effettuata nell'esercizio, sulla remunerazione differita che sarebbe dovuta maturare in esercizi successivi**  L'importo della correzione delle performance sulla remunerazione differita, determinata conformemente all'articolo 94 della CRD, che sarebbe dovuta maturare nel corso di successivi anni di prestazione. |
| f | **Importo complessivo delle correzioni effettuate nel corso dell'esercizio dovute a correzioni implicite ex post nel corso dell'esercizio (ossia variazioni di valore della remunerazione differita dovute alle variazioni dei prezzi degli strumenti)**  Se del caso, l'importo della variazione di valore nel corso dell'esercizio dovuta a correzioni implicite ex post, come le variazioni di valore della remunerazione differita dovute alle variazioni dei prezzi degli strumenti, determinate sulla base delle migliori stime. |
| EU-g | **Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta prima dell'esercizio, effettivamente versato nel corso dell'esercizio**  L'importo della remunerazione differita, determinato conformemente all'articolo 94 della CRD, versato nel corso dell'esercizio.  Non appena la remunerazione differita è maturata, essa è considerata corrisposta. |
| EU-h | **Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta per il precedente periodo di prestazione che è stata maturata ma è soggetta a periodi di mantenimento**  L'importo della remunerazione differita, riconosciuta per precedenti periodi di prestazione, che è maturata ma è soggetta a periodi di mantenimento, determinato conformemente all'articolo 94 della CRD. |

**Modello EU REM4: remunerazione di 1 milione di EUR o più per esercizio -** - Formato fisso

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 450, paragrafo 1, lettera i), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU REM4 di cui all'allegato XXXIII del presente regolamento di esecuzione.
2. I dati sono trasmessi utilizzando i dati contabili di fine esercizio in EUR. Tutti gli importi sono indicati come importi interi, ossia non arrotondati, in euro (ad esempio 1 234 567 EUR e non 1,2 milioni di EUR). Se la remunerazione è corrisposta in una valuta diversa dall'euro, per la conversione degli importi consolidati da indicare si utilizza il tasso di cambio utilizzato dalla Commissione per la programmazione finanziaria e il bilancio per il mese di dicembre dell'anno di riferimento.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| Da 1 a 8 | Remunerazione compresa tra 1 e 5 milioni di EUR per esercizio, ripartita in fasce di 500 000 EUR. |
| Da 9 a x | Remunerazione superiore a 5 milioni di EUR per esercizio, ripartita in fasce di 1 milione di EUR. |
| **Lettera della colonna** | **Spiegazione** |
| a | Numero di membri del personale più rilevante che hanno ricevuto una remunerazione pari o superiore a 1 milione di EUR per esercizio.  Gli enti pubblicano le informazioni in termini di effettivi. |

**Modello EU REM5: informazioni sul personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante) -** - Formato fisso

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 450, paragrafo 1, lettera g), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU REM5 di cui all'allegato XXXIII del presente regolamento di esecuzione.
2. Per quanto riguarda le colonne con la ripartizione per aree di business, tutti i prestiti, compresi i prestiti all'ingrosso, sono inclusi nei prestiti al dettaglio. Le attività di banca d'investimento comprendono i servizi finanziari per l'impresa (corporate finance) e le negoziazioni e vendite (trading and sales). All'articolo 317 del CRR figurano ulteriori indicazioni sulle attività comprese in tali linee di business, reperibili nella tabella che definisce le linee di business nell'ambito del metodo standardizzato per il rischio operativo.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| 1 | **Numero complessivo dei membri del personale più rilevante**  Membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio (personale più rilevante) dell'ente e delle sue filiazioni, comprese le filiazioni non soggette alla CRD e tutti i membri dei rispettivi organi di amministrazione.  Il valore è indicato in termini di ETP. |
| 2 | **Di cui membri dell'organo di amministrazione**  Il numero dei membri del rispettivo organo di amministrazione, nella sua funzione di supervisione strategica e nella sua funzione di gestione, e nella sua totalità. |
| 3 | **Di cui altri membri dell'alta dirigenza**  Personale, diverso dai membri dell'organo di amministrazione, che appartiene all'alta dirigenza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, della CRD. |
| 4 | **Di cui altri membri del personale più rilevante**  Altri membri del personale diversi dai membri dell'organo di amministrazione e diversi dall'alta dirigenza, le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato della Commissione relativo al personale più rilevante che attua l'articolo 94, paragrafo 2, della CRD e, se del caso, anche sulla base di criteri degli enti. |
| 5 | **Remunerazione complessiva del personale più rilevante**  Per importo complessivo della remunerazione si intendono tutte le forme di remunerazione fissa e variabile, comprendente i pagamenti e le prestazioni, monetarie o non monetarie, riconosciuti direttamente al personale dagli enti o per loro conto in cambio di servizi professionali prestati dal personale, i pagamenti delle commissioni di gestione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/61/UE[[4]](#footnote-4) e altri pagamenti effettuati mediante modalità e strumenti che, se non fossero considerati una remunerazione, comporterebbero un'elusione delle disposizioni in materia di remunerazione della CRD. |
| 6 | **Di cui remunerazione variabile**  La somma di tutte le componenti della remunerazione che non sono fisse di cui alla riga 7 di questo modello. |
| 7 | **Di cui remunerazione fissa**  Gli enti considerano una remunerazione come fissa se le condizioni per il suo riconoscimento e l'importo:   1. si basano su criteri predeterminati; 2. sono non discrezionali e riflettono il livello di esperienza professionale e l'anzianità del personale; 3. sono trasparenti per quanto riguarda l'importo individuale riconosciuto al singolo membro del personale; 4. sono permanenti, ossia mantenute per un periodo connesso al ruolo e alle responsabilità organizzative specifici; 5. sono irrevocabili; l'importo permanente è modificato solo mediante contrattazione collettiva o a seguito di rinegoziazione in conformità dei criteri nazionali in materia di determinazione delle retribuzioni; 6. non possono essere ridotti, sospesi o annullati dall'ente; 7. non offrono incentivi all'assunzione di rischi; e 8. non dipendono dalle performance. |
| **Lettera della colonna** | **Spiegazione** |
| a, b e c | **Organo di amministrazione**  L'organo di amministrazione dell'ente, con la ripartizione della funzione di supervisione strategica e della funzione di gestione  Gli enti pubblicano le informazioni in termini di effettivi. |
| da d a h | **Aree di business**  Le principali aree di business dell'ente, quali le attività di banca d'investimento, i servizi bancari al dettaglio, la gestione del risparmio (asset management), le funzioni aziendali, le funzioni di controllo interno indipendente.  Le informazioni sono pubblicate in termini di ETP. |
| i | **Tutte le altre**  Tutte le altre aree di business non trattate separatamente nelle colonne precedenti.  Le informazioni sono pubblicate in termini di ETP. |

1. Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623 ([GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2013:176:TOC)); [Regolamento - EU - 2024/1623 - IT - EUR-Lex (europa.eu)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202401623)). [↑](#footnote-ref-1)
2. Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). [↑](#footnote-ref-2)
3. Regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente (GU L 167 del 6.6.2014, pag. 30). [↑](#footnote-ref-3)
4. Direttiva n. 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1). [↑](#footnote-ref-4)